



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

Via Chiesa N° 6, 09029 Setzu (SU) – Tel 070/9364012 – Fax 070/9364615

In esecuzione alla Deliberazione G.R. n. 28/29 Del 02.10.2018

BANDO PUBBLICO

per la CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE, ai sensi del D.L. n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 202 del 14 maggio 2014.

Il Responsabile del servizio rende noto

Che sono aperti i termini per l'annualità 2018, per la partecipazione al bando per l'assegnazione dei contributi a favore degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità.

Articolo 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel **Comune di Setzu** e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida.

Per **morosità incolpevole** si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo **verificatesi prima o durante il 2018** e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o di perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

(Le cause sopra indicate si considerano a titolo semplificativo e non esaustivo).

Articolo 2 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA E CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2018, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

- 1) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2018:** si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE). Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2016, si fa riferimento:
 - all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui i redditi del 2017 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2016 viene considerato valido anche per il 2017, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

Via Chiesa N° 6, 09029 Setzu (SU) – Tel 070/9364012 – Fax 070/9364615

ISEE relativo al 2016, sostanzialmente invariato nel 2017, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

(Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE per mancanza delle attestazioni isee, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento).

- **all' ISEE "corrente", calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2017, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2016**, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2017 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.
- 2) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2018**: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2018 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2017 computato per il medesimo periodo di tempo.
- 3) **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole, del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2017.

Articolo 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune:

1. Reddito I.S.E non superiore a €. 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a €. 26.000,00.
2. Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di **alloggi sociali**, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell' Ente gestore.
3. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2017) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione**.
4. Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre, deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2018.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

Via Chiesa N° 6, 09029 Setzu (SU) – Tel 070/9364012 – Fax 070/9364615

- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti A.S.L. per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Articolo 4 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune al richiedente è concesso un contributo fino a €. 12.000,00 comprensivi della morosità e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato secondo le destinazioni di cui al successivo art. 5.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data della scadenza del bando comunale, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa **per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto**. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi.

Articolo 5 – DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati:

- a) fino a un massimo di **8.000,00** euro a **sanare la morosità incolpevole** accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale **rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di **6.000,00** euro, a **ristorare** i canoni corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato** fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l'ipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

Articolo 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo, **Allegato 1**) al presente Bando, e consegnate all' Ufficio protocollo del Comune di Setzu, sito in Via Chiesa n.6 09029-Setzu, entro e non oltre il giorno **28.01.2019**.

Per informazioni rivolgersi all' Ufficio Servizi Sociali.



COMUNE DI SETZU

Provincia del Sud Sardegna

Via Chiesa N° 6, 09029 Setzu (SU) – Tel 070/9364012 – Fax 070/9364615

L' Ufficio Servizi Sociali procederà ad istruire le pratiche verificando il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti e predisponendo l' elenco degli inquilini che hanno diritto al contributo. La graduatoria verrà pubblicata all' albo pretorio online e trasmessa alla R.A.S. entro il 31 gennaio 2019.

Articolo 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia del contratto di locazione in essere regolarmente registrato relativo all'alloggio oggetto dell'intimazione di sfratto;
2. copia dell'atto di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, con citazione della convalida;
3. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità e del codice fiscale;
4. certificazione **ISEE ordinario 2018** (DSU completa ai sensi del DPCM 159/2013) o **ISEE corrente** rilasciate da un CAAF;
5. copia delle ultime 3 buste paga (solo per i lavoratori dipendenti), precedenti all'evento incolpevole;
6. autocertificazione (per i lavoratori autonomi) del reddito complessivo relativo al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 nonché copia del mod. Unico 2018 per i redditi 2017;
7. (solo per i cittadini extracomunitari) permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (residenza da almeno cinque anni nel territorio nazionale).
8. Autocertificazione spese mediche ed assistenziali per malattia grave o infortunio;
9. Certificato di invalidità di un componente il nucleo familiare che attesti almeno il **74%** di invalidità;

Articolo 8 – UTILIZZO DEL FONDO

Qualora il Fondo assegnato al **Comune di Setzu** dalla Regione Autonoma della Sardegna non sia sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno rilevato, l'Amministrazione Comunale applicherà i criteri preferenziali di cui all'articolo 3 e una riduzione proporzionale, secondo idonea percentuale, sull'entità del contributo.

Articolo 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Setzu provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Setzu, lì 20.12.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Giorgio Sogos

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ass.Soc. Desirè Rodeano